

## **PROVINCIA DI AREZZO**

### **REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA IMMISSIONE DI SELVAGGINA NEL TERRITORIO PROVINCIALE**

#### **Art.1**

Il Dirigente del Servizio Caccia autorizza, nel rispetto dei piani annuali di ripopolamento determinati dai comitati di gestione degli A.T.C. concordati con la Provincia, ai sensi dell'art. 32 lett. ff), della L.R.T. n° 3/94, l'immissione di selvaggina nel territorio provinciale secondo le norme contenute nel presente regolamento.

#### **Art.2**

Per ottenere l'autorizzazione alla immissione di selvaggina nel territorio provinciale dovrà essere inoltrata almeno 15 giorni prima della data di effettuazione di dette operazioni, domanda in carta legale alla Provincia contenente le seguenti indicazioni:

- ☒ specie e quantità della selvaggina da immettere;
- ☒ fonte di approvvigionamento;
- ☒ luogo di immissione;
- ☒ scopo per il quale è richiesta l'autorizzazione .

#### **Art.3**

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n° 20/2002, nei territori degli A.T.C. le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al 15 agosto di ciascun anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte, dove la caccia è vietata.

#### **Art.4**

Le disposizioni di cui al precedente art. 3 non si applicano nei seguenti casi:

☒ quando l'immissione avviene all'interno di Aziende Faunistico Venatorie o Agrituristico Venatorie, per le quali sono vigenti apposite disposizioni (art. 46, comma 3 della D.C.R. n° 292/94 e successive modifiche);

☒ quando l'immissione è effettuata direttamente dalla Provincia in conseguenza di provvedimenti speciali ( sequestro di selvaggina o altro);

☒ quando l'intervento è effettuato per motivi di studio o di ricerca, autorizzato dalla Provincia .

#### **Art.5**

Dopo la concessione della autorizzazione, il richiedente dovrà fornire attestazione (bolla di accompagnamento, fattura ect..) della provenienza legittima della selvaggina immessa nonché della certificazione sanitaria attestante le condizioni di salute degli animali.

## **Art.6**

E' facoltà della Provincia stabilire la data di immissione della selvaggina, quando questa non sia già stata indicata nella domanda di autorizzazione dall'interessato, onde consentire alla Vigilanza Provinciale di assistere, se ritenuto necessario, alla liberazione della fauna.